



PARERE MOTIVATO
n. 114 in data 17 Maggio 2016

Oggetto: Verifica di Assoggettabilità della Variante al Piano di Recupero di iniziativa privata denominato “ Vega 2 ex agip depositi costieri”. Comune di Venezia.

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio”, con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, concernente “procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 17 Maggio 2016 come da nota di convocazione in data 13 Maggio 2016 prot. reg.188906;

ESAMINATA la documentazione trasmessa Il Comune di Venezia con nota prot. n. PG/2016/008556 del 19/02/2016, inviata per conto della ditta proponente VEGAS s.c.ar.l., e acquisita al protocollo regionale al n. 73824 del 25/02/2016 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la variante al piano di recupero di iniziativa privata denominato "Vega 2 ex depositi costieri" nel Comune di Venezia;

ESAMINATI i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

- Parere n.39960 del 20.04.16 assunto al prot. reg. al n.156803 del 21.04.16 dell'ARPAV di Venezia che di seguito si riporta:

In relazione a quanto in oggetto il Dipartimento ARPAV Provinciale di Venezia invia il seguente contributo partecipativo sul documento Rapporto Ambientale Preliminare, relativo al procedimento di V.A.S. per la Variante al Piano di Recupero di iniziativa privata denominato "Vega 2 ex depositi costieri" in Comune di Venezia.

In generale, rispondendo a quanto previsto dalla procedura di verifica di assoggettabilità, gli interventi descritti nella variante si configurano in linea con la pianificazione generale regionale, provinciale e comunale vigente. Il Rapporto Ambientale Preliminare esaminato non descrive però alcuni dei contenuti previsti dall'All. VI del D. Lgs. 4/2008 e che dovranno essere inseriti nel Rapporto Ambientale definitivo; in particolare, nel documento ricevuto non si delineano in modo opportuno lo stato attuale dell'ambiente e la sua probabile evoluzione senza l'attuazione della variante in questione.



Si evidenzia inoltre che, pur ritenendo impatti transitori quelli legati alle fasi di cantierizzazione, risulta fondamentale che siano in ogni caso adottate tutte le misure volte a minimizzare gli impatti sull'ambiente dell'intervento proposto.

Si forniscono di seguito informazioni ed osservazioni su possibili impatti sull'ambiente legati alla realizzazione della variante, da tenere in considerazione.

Stato dell'ambiente

Considerando che la documentazione prodotta deve contenere dati il più possibile aggiornati e coerenti per poter trarre le adeguate conoscenze e considerazioni, si fa presente che detti dati ambientali sono a disposizione sul sito ARPAV www.arpa.veneto.it, che riporta documenti di sintesi e dati recenti, fino agli anni 2013-2014 per tutte le principali componenti/matrici ambientali.

Matrice Atmosfera

In generale non si evincono particolari interferenze della variante verso questa matrice, ad esclusione delle fasi di cantierizzazione per le quali, come detto, sono da adottare tutte le precauzioni e mitigazioni del caso (v. presenza di mezzi operativi, produzione di polveri e di gas di scarico, ecc.). Detti effetti sembrano comunque modesti, limitati nel tempo e reversibili ed il livello di impatto atteso sembra poter essere definito basso-trascurabile.

In riferimento al Rapporto Ambientale Preliminare esaminato, si fa presente che il testo definitivo dovrà contenere un'opportuna descrizione dello stato attuale della qualità dell'aria nell'area interessata dal piano. A tal fine, si invita a completare e/o aggiornare le informazioni contenute nel documento ricevuto, facendo riferimento ai seguenti link presenti sul sito internet dell'Agenzia:

- campagne di monitoraggio della qualità dell'aria effettuate in Comune di Venezia (<http://www.arpa.veneto.it/arpav/chi-e-arpav/file-e-allegati/dap-venezias/aria/dap-venezias-campagne-di-monitoraggio-qualita>);
- nuova zonizzazione e classificazione del territorio regionale (<http://bur.regione.veneto.it/BuryServices/Pubblica/DetailDgr.aspx?id=243420>);
- stime a livello comunale dei principali macroinquinanti derivanti dalle attività naturali ed antropiche riferite all'anno 2010 (<http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/emissioni-di-inquinanti/inventario-emissioni>).

Inquinamento acustico

Nel Rapporto ambientale non vengono trattati gli aspetti relativi all'inquinamento acustico; solo nella parte relativa agli effetti del piano si evidenziano schematicamente, in tabella, degli effetti positivi, senza però che tale giudizio sia in alcun modo motivato. Non si prendono in considerazione, in particolare, gli effetti sul clima acustico che potrebbero essere determinati da eventuali incrementi al traffico stradale indotti dalla realizzazione del piano, e/o dagli impianti tecnologici al servizio dei nuovi edifici e dalle attività che vi si potranno insediare. Considerata l'ubicazione dell'area oggetto del piano, si può effettivamente ritenere probabile che la realizzazione del piano non comporti cambiamenti rilevanti del clima acustico nei confronti dei ricettori circostanti; tuttavia, sia lo stato di fatto che gli effetti attesi dovrebbero essere meglio documentati.

Dal punto di vista invece della compatibilità dei nuovi insediamenti con il clima acustico esistente, si rileva che il Piano prevede l'edificazione di due unità immobiliari con diverse volumetrie a ridosso di Via della Libertà (S.R. 11 "Padana Superiore"), infrastruttura stradale caratterizzata da notevoli flussi di traffico e fonte quindi di rilevanti emissioni sonore che interesseranno i nuovi insediamenti. La normativa in materia di inquinamento acustico prevede che, preliminarmente alla fase realizzativa, per gli insediamenti a destinazione residenziale (e assimilabili, come gli ambienti di lavoro) sia valutata la compatibilità con il contesto acustico ambientale esistente. Qualora da questa valutazione dovessero emergere criticità, in fase progettuale devono essere definiti gli accorgimenti



necessari a garantire la compatibilità ambientale dell'inseadimento. Si dovrà pertanto produrre adeguata Valutazione Previsionale del Clima Acustico (VPCA), redatta da un Tecnico competente in acustica ambientale, in conformità ai criteri stabiliti della DDG ARPAV n. 3/08 (pubblicata nel BUR n. 92 del 7 novembre 2008).

Inquinamento luminoso

Nel Rapporto ambientale non vengono trattati gli aspetti relativi all'inquinamento acustico. Nel documento non è fatto riferimento all'eventuale installazione di impianti di illuminazione esterna, tuttavia è del tutto verosimile che tali impianti siano realizzati. Dovrà pertanto essere predisposto uno specifico progetto illuminotecnico, redatto secondo quanto stabilito all'articolo 7 della Legge Regionale 17/09 che dimostri la rispondenza degli impianti ai requisiti stabiliti all'articolo 9 della stessa legge.

Inquinamento elettromagnetico

1- Sorgenti a radiofrequenza (RF)

Allo scopo di valutare la compatibilità del progetto con la situazione elettromagnetica esistente sull'area in oggetto, è stato eseguito uno studio modellistico tenendo conto del contributo di tutti gli impianti radiofonici, DVB-H, WiMAX e di telefonia mobile, sia "attivi" che "virtuali", compresi entro un intorno di 2000 m dall'area di analisi. Si ricorda che gli "impianti attivi" sono le installazioni delle quali è già pervenuta la prevista comunicazione di detenzione mentre gli "impianti virtuali" sono gli apparati per i quali si è già espresso parere radioprotezionistico favorevole, ma di cui non è ancora pervenuta la relativa comunicazione di detenzione.

Sulla base di tale studio e dei dati di progetto forniti dal richiedente, si può concludere che in corrispondenza degli edifici oggetto dell'intervento non si prevede il superamento del valore di attenzione/obiettivo di qualità pari a 6 V/m.

Si fa comunque presente che, qualora in corso d'opera l'altezza dell'edificio denominato "Proxima" fosse portata a valori superiori a 18.5 m sul livello del suolo, si renderebbero necessarie ulteriori analisi per escludere il superamento dei valori previsti dalla normativa.

Si ricorda infine che, prima della realizzazione del Piano in oggetto, potrebbero essere realizzate riconfigurazioni degli impianti radio base esistenti o nuove installazioni; pertanto si richiama l'attenzione sulla necessità di verificare, in sede di approvazione dei singoli progetti edilizi, la compatibilità degli stessi con la situazione elettromagnetica esistente al momento dell'approvazione del progetto.

2- Sorgenti a bassissima frequenza (ELF)

In base al DPCM 08/07/03 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti" e al successivo DM 29/05/08, dovranno essere calcolate le Distanze di Prima Approssimazione (DPA) ed, eventualmente, le fasce di rispetto in corrispondenza di:

- ogni nuova cabina elettrica o linea a media o alta tensione in progetto;
- linee e cabine già esistenti, nel caso ricadessero nell'area in oggetto.

Ai sensi della suddetta normativa, all'interno delle suddette fasce di rispetto dovrà essere esclusa qualsiasi destinazione d'uso che comporti la permanenza prolungata di persone.

Suolo/Sottosuolo

Come noto il consumo di suolo, inteso come interventi che eliminano o impermeabilizzano la superficie terrestre, rappresenta una perdita irreversibile di valore ambientale in quanto compromette il ruolo ecosistemico e le funzioni supportate dal suolo quali:

- capacità d'uso (cioè propensione alla produzione di cibo e biomasse);
- serbatoio di carbonio (in grado di contrastare efficacemente l'effetto serra e i cambiamenti climatici);



- regolazione del microclima;
- regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua,
- ricarica delle falde e capacità depurativa;
- sede e catalizzatore dei cicli biogeochimici;
- supporto alle piante, agli animali e alle attività umane;
- portatore di valori culturali.

In caso di totale impermeabilizzazione (sigillatura) del suolo per effetto di interventi di urbanizzazione, la quasi totalità di tali funzioni, che costituiscono veri e propri servizi per la collettività e l'ambiente (servizi ecosistemici) viene eliminata in modo permanente o ripristinabile solo a costi non sostenibili (funzioni riconosciute dalla Strategia Tematica Europea sul Suolo COM/232/2006).

Nel caso specifico, visto che le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono già presenti e insistono su una superficie di origine antropica, si ritiene che il Piano non abbia un impatto negativo sul suolo, e che gli obiettivi proposti siano coerenti con le finalità della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, in particolare quanto previsto dall'art. 2 comma 1 lettera d) "utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente".

Nel caso in cui ci sia un aumento della superficie impermeabilizzata rispetto alla situazione attuale, come principio fondamentale, si ritiene di sottolineare l'opportunità che l'amministrazione comunale preveda adeguate azioni di compensazione (ad es. eliminazione dalla pianificazione esistente di una pari superficie soggetta a nuove edificazioni) allo scopo di contenere complessivamente il consumo di suolo sul territorio comunale.

Con riferimento alle considerazioni sopra riportate per le singole matrici, si ritiene la Variante in oggetto non assoggettabile a VAS. Si sottolinea altresì che tale parere è da intendersi vincolato all'inserimento, nella suddetta Variante, delle misure di mitigazione e/o compensazione fin qui descritte.

- Parere n.30265 del 22.04.16 assunto al prot. reg. al n.160156 del 26.04.16 dell'ULSS 12 Veneziana che di seguito si riporta:

In riferimento alla richiesta di parere sulla verifica di assoggettabilità a VAS del piano in oggetto, si rappresenta che il Rapporto Ambientale Preliminare è estremamente generico e non inerisce la destinazione d'uso delle opere, pertanto non è possibile esprimere un parere circostanziato di competenza relativo alla eventuale assoggettabilità a VAS.

- Parere n.6083 dell'11.05.16 assunto al prot. reg. al n.184760 dell'11.05.16 della Soprintendenza delle belle arti e paesaggio che di seguito si riporta:



L'area è ricompresa nell'ambito del Sito Unesco Venezia e la sua laguna, non risultando tuttavia assoggettata alla tutela paesaggistica e monumentale del d.lgs 42-2004.

La verifica in esame riguarda la Variante al Piano di Recupero di iniziativa privata "Area Ex Agip depositi costieri, Comparto 3 - Z.T.O. D 5/3 - PST Vega 2", approvato con D.C.C. n. 75 del 22/05/2006 finalizzata solamente a rendere definitive le opere di urbanizzazione che sono state predisposte a "titolo temporaneo" nell'U.M.I. 1, consistenti in percorsi ciclopedonali, verde ed attrezzamenti, in difformità con le prescrizioni del Piano di Recupero vigente.

Per quanto sopra, in considerazione della limitata significatività dei contenuti relativi al Piano in oggetto, viste le analisi di coerenza esterna, questo Ufficio non ravvisa la necessità che lo stesso sia sottoposto alla fase di verifica ambientale strategica.

VISTA LA RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 58/2016

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la VAS per la Variante al Piano di Recupero di iniziativa privata denominato "Area ex Agip Depositi Costieri relativo al Comparto 3 (D5/3) del Parco Scientifico e Tecnologico di Porto Marghera", nel Comune di Venezia (VE).

Pratica n. 3226

La sottoscritta:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATA la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, di Gabriella Chiellino, trasmessa con nota acquisita al prot. reg. con n. 73824 del 25/02/2016;

PRESO ATTO che la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza non è debitamente firmata;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie riferibile al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*" del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/2014;

PRESO ATTO che l'intervento prevede la modifica a titolo definitivo degli standard relativi alla UMI 3 e la realizzazione a titolo temporaneo delle opere di urbanizzazione della UMI 1 suddivise in opere a standard primario (identificate con la UMI 1a) e secondario (identificate con la UMI 1b), che consiste in percorsi ciclopedonali, spazi e percorsi pedonali e opere a verde per migliorare la fruibilità e l'accessibilità all'area del Padiglione Espositivo, in occasione dell'evento espositivo Expo Acque 2015;

PRESO ATTO e VERIFICATO che l'intervento in argomento non interessa ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che gli ambiti interessati dal presente intervento corrispondono ad aree attribuite alle categorie "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per



l'area in esame;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Bufo viridis*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Natrix tessellata*, *Himantopus himantopus*, *Charadrius alexandrinus*, *Pipistrellus kuhlii*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'intervento in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA

che per la verifica di assoggettabilità a VAS per la Variante al Piano di Recupero di iniziativa privata denominato "Area ex Agip Depositi Costieri relativo al Comparto 3 (D5/3) del Parco Scientifico e Tecnologico di Porto Marghera", nel Comune di Venezia (VE) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

PRESCRIVE

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione degli interventi in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale



ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Bufo viridis, Rana dalmatina, Rana latastei, Emys orbicularis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Coronella austriaca, Natrix tessellata, Himantopus himantopus, Charadrius alexandrinus, Pipistrellus kuhlii*) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
3. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee nelle aree destinate a parco esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Venezia, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

E

RACCOMANDA

all'Autorità competente per l'approvazione del piano in argomento di provvedere, ai fini del perfezionamento dell'atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, di acquisire dal Proponente ovvero dall'Autorità Procedente la documentazione dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza di cui all'allegato E alla DGR 2299/2014 completa in ogni sua parte e firmata con firma elettronica qualificata o certificata o, qualora non fosse possibile, firmata in originale nel documento cartaceo

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 58/2016;

VISTA la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VInCA-NUVV, in data 17 maggio 2016, che evidenzia come la variante al piano di recupero di iniziativa privata denominato "Vega 2 ex depositi costieri" nel Comune di Venezia, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati, nonché le prescrizioni VInCA precedentemente riportate;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la variante al piano di recupero di iniziativa privata denominato "Vega 2 ex depositi costieri" nel Comune di Venezia, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati, nonché le prescrizioni VINCA precedentemente evidenziate.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore della Sezione
Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di n.9 pagine.